

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Marco Passalia e cofirmatari per la modifica della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 (Introduzione dell'imposta sul tonnellaggio in Ticino per creare nuovi posti di lavoro e per attirare nuove aziende a costo zero per lo Stato)

del 20 gennaio 2020

Imposta sul tonnellaggio – introduzione

L'imposta sul tonnellaggio (nota in inglese come "tonnage tax") è oggi una realtà consolidata in numerosi Stati e accettata a livello internazionale sia dall'OCSE che dall'UE. In Svizzera non esiste un simile regime fiscale, sebbene nel recente passato il tema sia stato discusso dalle Camere federali nel contesto della recente Riforma fiscale delle imprese quale ulteriore strumento tributario da introdurre in Svizzera anche per sopperire all'abolizione degli statuti speciali cantonali per le società holding, di domicilio e miste. Numerosi Paesi prevedono questo regime fiscale. A livello internazionale annoveriamo ad esempio Stati Uniti d'America, Cina e Singapore, mentre a livello europeo menzioniamo i nostri vicini di casa (Francia, Germania e Italia) ed altri ancora tra cui Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Uno strumento fiscale concreto ed incisivo

L'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio potrà portare posti di lavoro qualificati, nuovo gettito fiscale e maggior indotto nel settore dei servizi grazie all'arrivo di nuove aziende attive nel trasporto marittimo. Infatti, questo settore economico è caratterizzato da una forte concorrenza internazionale, visto che il luogo di tassazione delle società marittime viene stabilito, a livello internazionale, laddove ha sede la direzione effettiva e strategica dell'impresa, il cui spostamento non crea, almeno di regola, grosse difficoltà. Quindi, oltre alle condizioni quadro vantaggiose del contesto ticinese, per eguagliare la concorrenza internazionale in ambito fiscale, queste società potranno beneficiare anche di questa forma d'imposizione.

Benefici per il Ticino

- Nuove aziende porteranno posti di lavoro qualificati, nuove competenze specifiche ed un indotto per il settore dei servizi (banche, assicurazioni, fiduciari, studi legali, ecc.).
- Incremento del gettito fiscale cantonale: durante le discussioni parlamentari a livello federale si è parlato di un settore economico che potrebbe generare fino a 40 milioni di maggiori entrate per la Confederazione.
- Il Ticino grazie alla sua vicinanza al mar Mediterraneo è considerato il Cantone che maggiormente potrà beneficiare di questo regime fiscale.
- Per il Ticino si tratta di uno strumento fiscale a costo praticamente nullo, perché sono poche le società marittime già presenti sul territorio cantonale che potrebbero optare per questo regime.
- Introdurre questa forma d'imposizione significherebbe tornare a far parlare del Ticino come "business location" attrattivo per realtà internazionali sebbene nella fattispecie sia limitato alle società marittime.
- Il Ticino fungerebbe da modello e da pioniere in Svizzera nell'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio.

Conclusione

Dopo l'approvazione della riforma fiscale federale e di quella cantonale, l'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio a livello federale non avverrà a breve termine. Per questo motivo il Ticino potrà fungere da apripista nell'introduzione della tassa sul tonnellaggio nella legge tributaria ticinese con

la chiara volontà politica di contribuire allo sviluppo economico del nostro Cantone. In linea con la volontà politica, come riferisce il Prof. Vorpe (SUPSI, “Novità fiscali”, settembre 2017) – citiamo – “È possibile introdurre una soluzione cantonale senza un’autorizzazione esplicita nella LAID sulla base dell’autonomia delle aliquote secondo l’art. 129 cpv. 1 Cost. e dall’art. 1 cpv. 3 LAID. È vero che diversi Cantoni applicano aliquote diverse per tassare utili diversi e la compatibilità di queste disposizioni con la LAID è dubbia. Si pensi al Canton Nidvaldo, che da diversi anni ha introdotto un patent box cantonale”.

Per questi motivi i sottoscritti deputati, con la presente iniziativa parlamentare elaborata, chiedono la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 per introdurre l’imposta sul tonnellaggio.

Marco Passalia
Bignasca – Filippini – Ris

Allegato: Modifica di legge

La Legge tributaria del 21 giugno 1994¹ è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 4 e 5

⁴Per poter essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio di cui agli articoli 76a–76c in luogo dell'imposta sull'utile, le imprese di navigazione devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

- a) gestiscono una flotta la cui direzione strategica e operativa ha luogo nel Cantone Ticino;
- b) una quota minima del tonnellaggio della flotta batte bandiera svizzera o di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Associazione europea di libero scambio o di uno Stato che ha concluso con la Svizzera un accordo di libero scambio comprensivo di una clausola di reciprocità;
- c) una quota minima del tonnellaggio della flotta appartiene loro sotto il profilo giuridico o materiale;
- d) possiedono, esercitano o gestiscono navi d'alto mare per il trasporto di merci o di passeggeri o navi simili. Il Consiglio di Stato stila l'elenco di tali navi. Può includervi le navi fluviali purché navighino dalla Svizzera a destinazione di un porto marittimo;
- e) esercitano attività direttamente connesse con l'economia marittima o indirettamente connesse con la stessa, purché accessorie all'attività principale. Si tratta segnatamente delle attività seguenti:
 - trasporto di merci o di passeggeri, crociere incluse,
 - noleggio di navi («time charter» o «voyage charter»),
 - manutenzione di navi, compresa la gestione degli equipaggi («ship management» o «crew management»),
 - servizio di rimorchio o di soccorso in alto mare.

Il Consiglio di Stato disciplina le modalità d'applicazione del presente capoverso.

⁵Le società di persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 4 e optano per l'imposta sul tonnellaggio sono equiparate alle persone giuridiche.

Art. 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, escluse le imprese di navigazione di cui all'articolo 59 cpv. 4 e 5, è del 5.5 per cento dell'utile netto.

1a. Imprese di navigazione

Art. 76a - Imposta sul tonnellaggio

¹Per stabilire l'aliquota delle imprese di navigazione, si applica l'aliquota d'imposta secondo l'articolo 76 moltiplicata per il risultato derivante dal rapporto tra l'utile calcolato conformemente all'articolo 76b e l'utile netto determinato secondo gli articoli 67 e seguenti.

Art. 76b - Calcolo dell'utile

¹L'utile per l'imposta sul tonnellaggio è calcolato conformemente alla seguente tariffa applicata al tonnellaggio netto (tn):

Da 0 a 1'000 tn

Da 1'001 a 10'000 tn

Da 10'001 a 25'000 tn

Oltre 25'000 tn

Utile per 100 tn e giorno d'esercizio

0.90 franchi
0.70 franchi
0.40 franchi
0.20 franchi

²Il Consiglio di Stato può adeguare in ragione del 50 per cento al massimo, al rialzo o al ribasso, la tariffa di cui al capoverso 1 in base a criteri ambientali come l'età della nave, l'emissione di sostanze nocive nell'aria e nell'acqua e il rischio di inquinamento in caso di incidente.

Art. 76c - Campo d'applicazione

L'aliquota d'imposta per le società di navigazione sostituisce l'aliquota imposta sull'utile ordinario per quanto concerne gli aspetti seguenti:

- a) l'utile d'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera e;
- b) gli utili derivanti dalla vendita di attivi (segnatamente di navi, ad esclusione del patrimonio immobiliare) inerenti alle attività di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera e svolte a favore di persone giuridiche che pagano l'imposta sul tonnello in Svizzera;
- c) i redditi di capitali derivanti in particolare da interessi, gli utili e le perdite derivanti da operazioni di cambio e i ricavi derivanti da contratti finanziari (segnatamente copertura e derivati), purché direttamente connessi con le attività di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera e.

Le imprese di navigazione che esercitano ulteriori attività non menzionate all'articolo 59 capoverso 4 lettera e devono l'imposta ordinaria sugli utili derivanti da tali attività.

Art. 101a - Periodo di lock-in per le imprese di navigazione

Le imprese di navigazione che optano per l'imposta sul tonnello vi sono assoggettate per i dieci anni successivi (lock-in). La scelta di tale forma di imposizione non comporta la realizzazione sistematica delle riserve.

L'impresa che non rinnova l'opzione allo scadere del termine di dieci anni è assoggettata automaticamente all'imposta ordinaria sulla base dei medesimi valori contabili. Le perdite registrate durante l'assoggettamento all'imposta sul tonnello e connesse con le attività di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera e non possono essere dedotte dall'utile netto imponibile negli anni seguenti.

L'impresa che rinuncia all'imposta sul tonnello prima dello scadere del termine di dieci anni è assoggettata retroattivamente all'imposta ordinaria sull'utile. La differenza tra l'imposta sul tonnello versata e tale imposta ordinaria è oggetto di un recupero d'imposta conformemente agli articoli 236–238. L'impresa che rinuncia all'imposta sul tonnello prima dello scadere del termine non ha diritto alla restituzione dell'imposta.

L'impresa che rinuncia all'imposta sul tonnello prima dello scadere del termine di dieci anni può optare nuovamente per tale imposta a partire dall'inizio del sesto esercizio successivo alla rinuncia.